

contributo
unificato



ORIGINALE

4372/2012

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

RIS. PRIMI

Causa contrattuale
R.G.N. 3177/2007

Cron. 4372

Rep. 433

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMILLO FILADORO - Presidente - Ud. 01/12/2011

Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere - PU

Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -

Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Rel. Consigliere -

Dott. PAOLO D'AMICO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

CASO.it

SENTENZA

sul ricorso 3177-2007 proposto da:

M [] R [], [] elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SALVATORE DI GIACOMO 66,

presso lo studio dell'avvocato MANCUSO FABRIZIO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MAGNANI

CRISTINA, CASALI GISELLA giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

2011

contro

2804

C [] SRL , elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio

dell'avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all'avvocato RIGUZZI
MAURIZIO giusta delega in atti;

- *controricorrenti* -

avverso la sentenza n. 3847/2006 del TRIBUNALE di
GENOVA, depositata il 10/11/2006; R.G.N. 1117/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/12/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO
TRAVAGLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso
per rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell'aprile del 2002 [R] [M] evocò in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Genova, la società [C] [redacted], esponendo di aver acquistato dalla convenuta un pacchetto turistico per un soggiorno nell'isola di Creta nel periodo 15-22 aprile, con possibilità di immersioni subacquee per due persone - attività che costituiva per lui motivo determinante per la conclusione del contratto, come espressamente dichiarato all'agenzia di Ravenna presso la quale egli aveva acquistato il pacchetto turistico - possibilità di immersioni rivelatasi peraltro impraticabile essendo l'attività subacquea vietata nell'isola sino al 20 maggio.

Il giudice di primo grado accolse la domanda limitatamente alla richiesta di risarcimento del danno morale (liquidato in 100 euro), rigettando ogni altra istanza di contenuto economico.

Il tribunale di Genova, investita del gravame principale proposto dal [M] ed a quello incidentale della [C], accolse quest'ultimo, mandando assolta la società di viaggi da ogni pretesa risarcitoria.

La sentenza è stata impugnata da [R] [M] con ricorso per cassazione articolato in 12 motivi.

Resiste con controricorso la [C] s.r.l..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione dell'art. 11 delle preleggi al codice civile.

Il motivo è fondato.

Il tribunale di Genova ha fatto erronea applicazione dell'art. 87 ss. del Dlgs. 206 del 2005, mentre la vicenda oggetto del presente giudizio, che risale all'anno 2001, resta governata, *ratione temporis*, dai principi di cui al D.lgs. 111 del 1995.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 8 ultimo comma, 9 ultimo comma, 14 D.lgs. 111/95 e dell'art. 1218 c.c., falsa applicazione dell'art. 87 D.lgs. 206/2005.

Con il terzo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il fatto controverso e decisivo per il giudizio viene indicato, ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis*, nella natura di obbligazione contrattuale dell'offerta della prestazione di diving, natura sostenuta dal M in atto di citazione in primo grado e in appello.

Con il quarto motivo, si denuncia violazione dell'art. 1218 c.c., art. 8 ultimo comma, 9 ultimo comma e 14 D.lgs. 111/95 e falsa applicazione dell'art. 1337 c.c..

Con il quinto motivo, si denuncia violazione dell'art 113 e dell'art. 112 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), omessa pronuncia su domanda prospettata dalla parte in relazione all'art. 112.

Con il sesto motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; violazione dell'art. 2059 c.c. e 16 D.lgs. 111/95.

Il fatto controverso e decisivo per il giudizio viene

indicata la natura contrattuale dell'obbligazione assunta dal Tour Operator (prestazione di diving) nonché la sussistenza e la risarcibilità del danno da vacanza rovinata nella fattispecie de qua

Con il settimo motivo, si denuncia falsa applicazione dell'art. 1337 c.c. e violazione degli artt. 8 ultimo comma, 9 ultimo comma e 14 D.lgs. 111/95, 1218 c.c.; omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio.

Per fatto controverso e decisivo del giudizio viene intesa la responsabilità contrattuale del Tour Operator per i fatti di causa.

Con l'ottavo motivo, si denuncia violazione dell'art.115 comma I c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio

Il punto controverso viene così sintetizzato: se il M avesse manifestato alla C che il motivo esclusivo del viaggio fosse la pratica delle immersioni subacquee in mare e se la C avesse concordato al M la possibilità di fruire del centro diving sito entro un albergo diverso da quello nel quale soggiorna, che ne era invece, sprovvisto, nella specie, il centro era sito presso il vicino Hotel M.

Con il nono motivo, si denuncia violazione dell'art. 2697 c.c.

Con il decimo motivo, si denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c.

Con l'undicesimo motivo, si denuncia violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2702 c.c.

Con il dodicesimo motivo, si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 II commac.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la condanna alle spese legali.

Devono essere accolti i motivi sub 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, con assorbimento dei motivi 7 e 12.

Questi i principi di diritto cui il giudice del rinvio dovrà attenersi:

- 1) La causa del contratto, così come affermato da questa corte di legittimità con le sentenze 10490 del 2006, 16315 e 26956 del 2007, non può ulteriormente essere intesa, in senso del tutto astratto, come funzione economico-sociale del negozio,

svincolata *tout court* dalla singola fattispecie contrattuale, bensì come funzione economico-individuale del singolo, specifico negozio, da valutarsi in tali termini sotto il profilo tanto genetico, quanto funzionale; onde la obbiettivazione (quale quella verificatasi nel caso di specie) di un motivo di cui la controparte sia resa espressamente partecipe è destinata ad integrare l'elemento causale della convenzione negoziale nella misura in cui esso risulta determinante della formazione del consenso;

2) La risarcibilità del danno morale è, nella specie, prevista

per legge, oltre che costantemente predicata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea;

3) La valutazione del coacervo testimoniale deve avvenire

secondo un procedimento di scrutinio logico delle singole deposizioni che dia conto del loro contenuto e della loro interpretazione soprattutto sul piano obbiettivo, non potendo una valutazione di inattendibilità fondarsi sulle sole qualità soggettive del deponente;

4) L'offerta di prestazioni contenute nel pacchetto di viaggio, ovvero accessorie ad esso ma comunque garantite dall'operatore turistico, rientrano *tout court* nell'orbita del rapporto contrattuale;

5) Le omissioni di informazioni rilevanti, da parte del Tour Operator, costituiscono, a loro volta, violazioni di natura contrattuale e non precontrattuale;

6) Il catalogo informativo dell'operatore turistico costituisce prova documentale equiparabile alla scrittura privata ex art. 2702 cc sottratta alla libera valutazione e al libero apprezzamento del giudice di merito.

Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza.

Il procedimento va rinviato al tribunale di Genova, in altra composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, li 1.12.2011

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 20 MAR. 2012
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA